



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



---

**ORDINANZA N. 37 del 13/07/2018**

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA DIRETTA AL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOOL NEL COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO.

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che

- le conseguenze che derivano dal consumo di alcool, sia sociali che personali, hanno assunto, con l'approvazione della legge n°125/01 e s.m.i. "*Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati*" la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;
- nelle aree del territorio comunale servite da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da attività di alimentari, da rivenditori, su posteggio, di alimenti e bevande si riversa, in orari serali e notturni, un consistente numero di persone, per cui di particolare rilievo appare anche il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, sia di contenitori di bevande alcoliche in plastica che in vetro che spesso possono costituire un pericolo per le persone ed animali in caso di rottura o lasciati sparsi al suolo;
- tale fenomeno risulta particolarmente pericoloso anche per il possibile impiego dei contenitori in vetro quali corpi contundenti ovvero quali oggetto di lancio verso i passanti;

**CONSIDERATO** che:

- l'abbandono dei contenitori delle bevande alcoliche, in vetro, in plastica ed in lattina, si verifica soprattutto nelle ore serali e notturne ed è collegato alla somministrazione – vendita effettuata dai pubblici esercizi, dagli esercizi commerciali e dai mezzi abilitati alla vendita su automezzo stazionante su suolo pubblico - di bevande in contenitori di vetro e plastica che ricorrentemente vengono consumate al di fuori dei suddetti esercizi;
- la vendita di alcolici in bottiglie di vetro ed in plastica risulta difficilmente controllabile e ciò potrebbe portare oltre che all'uso delle bevande alcoliche da parte di minori anche a fenomeni di abuso di alcolici con conseguenze penalizzanti non solo per chi abbia abusato di tali sostanze, ma anche per i frequentatori di dette aree a diretto contatto con gli interessati e per la popolazione residente;

**PRESO ATTO** che:

- i comportamenti suindicati rendono evidente la necessità di coordinare interventi quotidiani di sensibilizzazione all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici, reprimendo comportamenti che potrebbero sfociare in atteggiamenti e condotte scorretti legati all'uso ed abuso di sostanze alcoliche in un arco di tempo tendenzialmente circoscritto;
- per tale situazione necessita:
  - a) organizzare con continuità interventi di controllo, soprattutto in orario serale o notturno, da parte dei vari organi di polizia, finalizzati a contrastare fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza urbana;
  - b) vietare la vendita di sostanze alcoliche in bottiglie di vetro o di plastica durante le ore serali, nelle aree ricadenti nel perimetro di cui in precedenza,
  - c) eliminare le problematiche legate all'abbandono dei contenitori bevande;

**RILEVATO** che l'elevata concentrazione di siffatti esercizi pubblici che favorisce rilevati aggregazioni, rende difficoltosa l'individuazione di responsabilità personali nei casi di comportamenti incivili o illeciti messi eventualmente

in atto sia dagli stessi operatori commerciali che dai frequentatori delle aree, come ripetutamente oggetto di segnalazione da parte di residenti;

**RITENUTO NECESSARIO**, anche sulla base dei riscontri emersi dai servizi svolti dalle forze di polizia, e per le motivazioni addotte, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, come stabilito dall'art. 689 c.p. e di vendita e somministrazione sul posto ai minori di anni 18, come previsto dall'art. 7 del D.L. 158/2012 e chiarito dal Ministero dello sviluppo economico con risoluzione 18512/13

- introdurre, nelle ore serali e notturne del periodo estivo, il divieto di vendita delle bevande alcoliche ove sono presenti i fenomeni anzidetti;
- eliminare le problematiche relative all'abbandono di contenitori di bevande in vetro ed in lattine di metallo nelle ore serali e notturne, coincidenti con le fasce orarie di aggregazione e stationamento, vietando la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro di qualsiasi natura dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del giorno successivo, secondo quanto stabilito nel dispositivo, **fatta eccezione per i casi in cui la somministrazione in bicchieri di vetro e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio;**

**RITENUTO**, inoltre, per quanto detto che:

- sussista la reale necessità di contrastare eventuali comportamenti di inciviltà, determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di sostanze alcoliche;
- il periodo nel quale si verificano i fenomeni descritti e nel quale è possibile contrastarli debba decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Monte Sant'Angelo e sino al 15 ottobre 2018;
- sussistano le condizioni di contingibilità strettamente connesse al tempo e luogo in cui si verificano gli eventi che il presente provvedimento intende contrastare e di urgenza strettamente connesse all'esigenza di contenere il disagio dei cittadini, derivante anche dalla difficoltà, oggettive, di intervento delle forze dell'ordine, anche in relazione all'intensificarsi della problematica durante il periodo estivo;

**DATO ATTO** che le misure disposte risultano connesse a finalità di tutela della salute, dell'ambiente e dei beni culturali, come da art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 13 agosto 2011 n°138 convertito dalla legge 148/2011 e da art. 31 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21/2011 e, pertanto, pienamente coerenti con la citata normativa, trattandosi di atto confacente ed idoneo a garantire le esigenze di tutela di problematiche di ordine sociale, ambientale e culturale al fine di contemperare gli interessi degli operatori e degli avventori con quelli connessi al diritto alla salute dei passanti, della cittadinanza residente e delle forze di polizia,

- l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- l'articolo 4, comma 1° del Decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana intesa come *"il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni"*, nonché l'attribuzione al Sindaco del potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

**DATO ATTO**, altresì, che:

- il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato alla Prefettura, giusta nota prot. 9991 del 13 luglio 2018 ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- la situazione di urgenza consente all'amministrazione l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 nei confronti dei singoli destinatari del provvedimento;

**VISTI:**

- l'articolo 7 bis, 50 e 54 comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
- il Regio Decreto n°773/1931 ed il relativo regolamento di esecuzione;
- Il Decreto legislativo n°114/1998 e s. m. i.
- il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



- la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

**ORDINA**

fatta salva la normativa vigente in materia di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni e di vendita e somministrazione ai minori di anni 18, che a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune di Monte Sant'Angelo e fino alla data del 15 ottobre 2018, a tutti gli operatori economici:

- 1) ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato), è fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche in qualsiasi contenitore dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del giorno successivo, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro;
- 2) ai titolari o gestori di circoli o associazioni private (con somministrazione di alimenti e bevande ai soci) è fatto divieto di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche in qualsiasi contenitore per asporto nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro; è invece consentita la somministrazione o la vendita per il consumo immediato sul posto a condizione che ciò avvenga all'interno di locali autorizzati;
- 3) ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto ed attività analoghe) è consentita la vendita di bevande alcoliche dalle ore 21,00 alle ore 7,00 purché essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria esclusivamente per il consumo immediato all'interno dei locali;
- 4) ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande (Bar, chioschi abilitati alla somministrazione, ed ambulanti itineranti ed in sede fissa) è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche dalle ore 21,00 alle ore 7,00, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro; agli stessi è consentita la somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di vetro esclusivamente all'interno dei propri locali; negli spazi esterni di propria pertinenza la somministrazione di tutti i tipi di bevande deve avvenire solo in contenitori di plastica;
- 5) Per le predette finalità, i titolari o gestori di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo;
- 6) I divieti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) fanno riferimento a tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenitori alcolici anche in quantità limitata o diluita.

**AVVISA CHE**

fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00 con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 100,00 nel caso della 1° violazione, Euro 200,00 nel caso della 2^ violazione, Euro 300 dalla 3° violazione, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981;

In caso di recidiva alle violazioni delle prescrizioni disposte ai punti 1), 2), 3), 4) ovvero quando sono commesse dall'esercente di un qualsiasi pubblico esercizio commerciale o attività artigianale o circolo privato, verrà disposta a chiusura dell'esercizio fino a 3 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante misura ridotta.

La verifica dell'ottemperanza sarà effettuata da tutte le forze di polizia e dalla Polizia Municipale.

**MANDA**

All'Ufficio competente per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

### **AVVERTE**

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

La presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet dell'Amministrazione comunale e mediante pubblicazione sui canali comunicativi dell'Ente.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia immediatamente esecuzione, pubblica all'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Prefetto di Foggia;
- Al Questore di Foggia;
- Al Comando dei Carabinieri di Monte Sant'Angelo;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Commissariato di Polizia di Manfredonia.

Agli agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

**IL SINDACO**

---

*PIERPAOLO D'ARIENZO*